



## REGOLAMENTO PREMI DI STUDIO

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di premi di studio a favore di studenti e/o giovani laureati e dottori di ricerca dell'Ateneo meritevoli, con l'utilizzo di fondi provenienti da atti di liberalità, esplicitamente finalizzati a detto scopo.
2. I premi vengono conferiti mediante procedimento concorsuale per titoli, volto a selezionare gli aspiranti secondo i criteri specifici definiti nel bando di selezione.

### Art. 2 - Finalità e destinatari

1. I premi di studio hanno la finalità di:
  - a) dare un riconoscimento a studenti particolarmente meritevoli per l'impegno profuso nel proprio percorso di studio;
  - b) premiare laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e originalità del lavoro svolto su specifici ambiti disciplinari o determinate tematiche scientifiche o che meritino un incentivo a proseguire nell'attività di ricerca o di perfezionamento degli studi;
  - c) premiare dottori di ricerca, entro due anni dalla proclamazione alla data del bando, per attività di ricerca e pubblicazioni.
2. I premi di studio possono essere destinati in particolare a:
  - studenti regolarmente iscritti;
  - laureati che abbiano conseguito il titolo di diploma di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico da non più di un anno alla data del bando;
  - dottorandi;
  - dottori di ricerca.

### Art. 3 - Ammontare del Premio

1. I premi possono essere istituiti per importi non inferiori a euro 1.000,00 e non superiori a euro 5.000,00.
2. L'ammontare del premio è soggetto alle trattenute fiscali previste per legge.
3. Il premio è indivisibile: può essere erogato ad un vincitore in più rate ma non può essere suddiviso tra più vincitori.

### Art. 4 - Procedura per l'istituzione di un Premio

L'istituzione di un Premio di studio prevede la seguente procedura:

- a) proposta di istituzione da parte di Enti pubblici o privati e/o di privati cittadini, indirizzata al Rettore, con le indicazioni minime necessarie: denominazione e nota di presentazione dell'Ente finanziatore o del privato donante, motivazione e finalità del Premio, ammontare dell'importo donato ed eventuali modalità di erogazione tramite bandi periodici;



- b) delibera del Senato accademico di istituzione del Premio, previa verifica della disponibilità delle risorse da parte del finanziatore esterno, che devono coprire anche i costi degli oneri assistenziali a carico dell'Università;
- c) predisposizione del bando di concorso;
- d) decreto di nomina della Commissione giudicatrice.

## **Art. 5 - Il bando di concorso**

1. Il bando viene redatto dalla struttura amministrativa competente in conformità al presente regolamento e in accordo con il soggetto donante, specificando le finalità, le tipologie di destinatari, il numero e l'ammontare del/dei premio/i, il/i settori di studio/ricerca e i titoli oggetto di valutazione.
2. I titoli oggetto di valutazione nel bando devono riferirsi ad ampi settori di studio/ricerca, al fine di assicurare la partecipazione di più candidati e di garantire l'osservanza dei principi di imparzialità ed oggettività, secondo quanto previsto per i concorsi pubblici.
3. Il bando di concorso viene attivato tramite decreto rettorale e pubblicato sul sito Web dell'Università e del Dipartimento, di norma per un periodo minimo di trenta giorni, fino ad un massimo di sessanta giorni.
4. Nel caso in cui per un bando la cui scadenza è fissata in 30 giorni, non risultino pervenute candidature, la pubblicazione può essere prolungata fino a sessanta giorni complessivi, a discrezione della Commissione.

## **Art. 6 - Nomina della Commissione giudicatrice**

1. La Commissione viene nominata dal Rettore.
2. La Commissione è costituita da tre o cinque professori ordinari o associati della/e disciplina o discipline affini all'argomento indicato nel bando. Può far parte della Commissione un rappresentante dell'Ente finanziatore.
3. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e parità di genere. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.

## **Art. 7 - Valutazione dei titoli**

1. La Commissione è tenuta ad emettere un giudizio esclusivamente sui titoli dei concorrenti riguardanti l'argomento indicato nel bando e a proporre al Rettore il nominativo/i del/i vincitore/i.
2. Il Rettore con proprio decreto nomina il/i vincitore/i.

## **Art. 8 - Erogazione del Premio**

1. Il premio viene corrisposto al vincitore, entro 60 giorni dal decreto rettorale di assegnazione, ovvero secondo le modalità previste dal bando di concorso.
2. Un Premio di studio non può essere conferito dall'Università ad un candidato che sia già risultato vincitore di un precedente premio di studio, sulla base della valutazione dei medesimi titoli presentati.



**Art. 9 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia.
2. I Regolamenti in vigore relativi a singoli Premi di studio sono abrogati all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatti salvi i bandi in essere.
3. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel portale d'Ateneo.